



Biocarburanti e biocombustibili

Modifiche a partire dal 1° marzo 2023

Indice

Introduzione	1
1 Biocombustibili	2
1.1 Situazione iniziale	2
1.2 Definizioni e principi della nuova regolamentazione concernente l'olio da riscaldamento bio	2
1.3 Imposizione al confine	3
1.4 Imposizione a partire dal DA	3
1.5 Colorazione e marcatura	4
1.6 Impegno particolare	4
1.7 Attestati di riduzione delle emissioni	5
2 Modifiche relative agli HVO per l'utilizzazione come carburante	5
2.1 Ora con codici di deposito 1–5	5
2.2 Nuovo articolo IOm	5
Allegato	5

Introduzione

La presente documentazione illustra le principali modifiche attuate dal 1° marzo 2023 nell'ambito dei biocarburanti e biocombustibili. In particolare è destinata ai depositi autorizzati (di seguito DA), ai depositari autorizzati, agli importatori nonché agli stabilimenti di fabbricazione svizzeri.

I biocombustibili puri non sono soggetti né alla Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) né alla Legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ (RS 641.71), a condizione che siano utilizzati come combustibili. Dovrebbe essere possibile che l'olio da riscaldamento fossile contiene quote biogene. Le condizioni quadro attuali ancora non tengono conto di tale evoluzione. Infatti, ad esempio, la colorazione e la marcatura dell'olio da riscaldamento extra leggero (HEL) rilevanti ai fini della sicurezza fiscale, oggi sono previste solo per il «gasolio». Tuttavia devono poter essere impiegate anche le miscele di HEL con biocombustibili (p. es. biodiesel). La presente regolamentazione illustra le condizioni quadro per l'olio da riscaldamento bio, tenendo conto delle basi legali vigenti.

Nell'ambito dei biocarburanti, a partire dal 1° marzo 2023 sarà inoltre possibile introdurre e immagazzinare come carburante in un DA oli e grassi vegetali e animali idrogenati puri (HEFA/HVO, di seguito HVO) oppure di trasferirli da un DA all'altro.

Il documento «Panoramica del sistema di articoli per biocarburanti e biocombustibili, comprese le miscele» in [allegato](#) offre una panoramica completa su tutti gli articoli esistenti nell'ambito dei biocarburanti e biocombustibili.

1 Biocombustibili

1.1 Situazione iniziale

I biocombustibili puri come il biodiesel (FAME) o gli HVO non sono soggetti né all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂. Per questa ragione *non* possono essere introdotti come tali in un DA. Possono esclusivamente essere immessi direttamente in consumo.

Se il biocombustibile puro in consumo viene utilizzato come carburante (modifica a posteriori dello scopo d'impiego), quest'ultimo è soggetto alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali e quindi all'imposta sugli oli minerali. Se i biocombustibili puri in consumo vengono miscelati con HEL, la miscela è soggetta alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali (HEL è già assoggetta all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO₂, mentre la quota biogena non è soggetta né all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂).

Per far fronte all'aumento delle quote biogene in HEL, occorre regolamentare l'impiego di biocombustibili e di miscele.

1.2 Definizioni e principi della nuova regolamentazione concernente l'olio da riscaldamento bio

I seguenti prodotti o miscele utilizzati come combustibili sono considerati olio da riscaldamento bio:

- biodiesel puro (FAME);
- miscele di biodiesel e HEL;
- miscele di HVO e biodiesel o
- miscele di biodiesel, HVO e HEL.

Per il momento non sono previste miscele di HVO e HEL.

Lo scopo d'impiego (come carburante o combustibile) viene stabilito al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale (al confine) o al momento dell'uscita da un DA (punto franco o stabilimento di fabbricazione). *Non è consentito modificare lo scopo d'impiego*. Se un prodotto è stato immesso in consumo come olio da riscaldamento bio, successivamente non può essere impiegato come carburante e viceversa. Tale combustibile viene trattato nello stesso modo del HEL. Ciò significa che l'olio da riscaldamento bio deve essere immagazzinato in una cisterna a parte, separatamente da una miscela imposta come carburante o da HEL.

L'olio da riscaldamento bio non può essere impiegato come carburante per motore (p. es. in generatori o impianti di cogenerazione forza-calore). Il motivo risiede nell'articolo 18 capoverso 3^{bis} LIOM: i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono beneficiare di agevolazioni fiscali. Poiché al momento dell'utilizzazione dell'olio da riscaldamento bio non è noto se le esigenze ecologiche e sociali per le quote biogene sono state soddisfatte, non è possibile beneficiare né dell'agevolazione fiscale né dell'aliquota di favore. Inoltre, la quota biogena esatta nell'olio da riscaldamento bio non è nota (determinabile solo mediante analisi).

Da ora è invece possibile fare uscire da un DA biodiesel puro immagazzinato come carburante (articoli IOm 704 e 711), per *l'utilizzazione come combustibile* con record 215¹. La quantità in questione passa attraverso un contatore e viene dichiarata dal DA o dallo stabilimento di fabbricazione svizzero con i nuovi articoli IOm 801 e 802 (vedi punto 1.4). Tuttavia tale procedura è

¹Record 215: uscita di biocombustibili. Vedi «Depositi franchi; Disposizioni EED per il rapporto periodico» e «Stabilimenti di fabbricazione per biocarburanti; Disposizioni EED per il rapporto periodico e la dichiarazione fiscale periodica»

ammessa unicamente se all'anno almeno il 10 per cento delle entrate (DA) o della quantità prodotta (stabilimento di fabbricazione) di biodiesel (carburante) esce effettivamente dal deposito come carburante (vedi punto 1.6).

I prodotti o le miscele *in consumo* elencati all'inizio del presente punto 1.2 possono essere miscelati a piacimento.

1.3 Imposizione al confine

Già oggi il biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile può essere imposto all'importazione al confine e immesso direttamente in consumo. Anche le miscele di biodiesel ed HEL per l'utilizzazione come combustibile, suddivise in quota fossile e quota biogena, possono essere imposte con due chiavi statistiche separate (codici di deposito 1, 2, 5). La quota biogena non è né soggetta all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂, la percentuale fossile è, invece, soggetta sia all'imposta sugli oli minerali sia alla tassa sul CO₂. Ciò vale anche per le miscele a 3 componenti (biodiesel, HVO, HEL).

Per l'olio da riscaldamento bio esistono le seguenti possibilità:

- biodiesel puro della VT 3826.0090/920;
- miscele a 2 componenti (HEL e con max. il 30 % di biodiesel) della VT 2710.2090/931+932;
- miscele a 2 componenti (HEL e con più del 30 % di biodiesel) della VT 3826.0090/941+942;
- miscele a 3 componenti (HEL + HVO e con max. il 30 % di biodiesel) della VT 2710.2090/931+932;
- miscele a 3 componenti (HEL + HVO e con più del 30 % di biodiesel) della VT 3826.0090/941+942.

Dal 1° marzo 2023 non vi sono modifiche nella tariffa doganale in relazione con l'olio da riscaldamento bio, ad eccezione dei necessari impegni particolari ora indicati.

1.4 Imposizione a partire dal DA

Oltre all'immissione in consumo diretta (dal confine), come descritto al punto 1.3, dal 1° marzo 2023 è possibile far uscire biodiesel da un DA in cui è immagazzinato come carburante, per l'utilizzazione come combustibile. La modifica vale esclusivamente per il biodiesel puro e *non* per gli HVO.

Il biodiesel puro (carburante) viene portato in un DA e quindi immagazzinato come carburante. In seguito, il biodiesel può essere fatto uscire dal DA in forma pura come carburante oppure miscelato con olio diesel fossile per ottenere olio diesel B7 (olio diesel con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %, articoli IOM 286 o 287). Ora anche una parte di biodiesel puro immagazzinato come carburante può essere fatto uscire dal deposito per l'utilizzazione come combustibile. Ciò deve avvenire attraverso un contatore. I seguenti due nuovi articoli IOM ne disciplinano la procedura:

- **Articolo IOM 801: biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo IOM 704**

Nel DA o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di biodiesel devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOM 704 con record 301/302 all'articolo IOM 801.

- **Articolo IOM 802: biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo 711**

Nel DA o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di biodiesel devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOM 711 con record 301/302 all'articolo IOM 802.

Il biodiesel puro immesso in consumo per l'utilizzazione come combustibile può essere miscelato con HEL a piacimento.

Sia l'imposizione di «olio da riscaldamento bio» al confine sia quella da DA, presuppongono il deposito di un impegno particolare (vedi punto 1.6). I dettagli per l'imposizione di combustibili diversi sono desumibili dall'[allegato](#).

1.5 Colorazione e marcatura

Prima che sorga il credito fiscale, HEL deve essere colorato e marcato conformemente alle disposizioni dell'articolo 90 OIOM. Al momento dell'importazione deve essere colorata e marcata correttamente solo *la percentuale fossile di una miscela* di HEL e di biocombustibile. Di conseguenza, la miscela è colorata solo in parte.

Da un DA viene sempre fatto uscire HEL puro, quindi non miscelato. HEL colorato e marcato al 100 per cento, se immesso in consumo, può essere miscelato con biocombustibile (non colorato né marcato). Per contro, il prodotto finale «olio da riscaldamento bio» è colorato solo parzialmente.

La colorazione parziale dell'olio da riscaldamento bio riduce il senso e lo scopo della colorazione. Tale regolamentazione è da considerarsi come soluzione transitoria.

1.6 Impegno particolare

Il biodiesel e gli HVO imposti come carburante sono soggetti all'imposta sugli oli minerali se utilizzati come carburante; se invece sono utilizzati come combustibili, tali sostanze non sono soggette né all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂. Di conseguenza è necessario assicurarsi che la merce dichiarata come combustibile non venga successivamente impiegata come carburante e viceversa. Nel caso dell'olio da riscaldamento bio, la garanzia viene data attraverso una procedura di impegno volontario lungo tutta la catena commerciale.

Le persone che commerciano «olio da riscaldamento bio» devono depositare un apposito impegno particolare (mod. 45.70-4) presso l'UDSC (art. 14 LIOM). Le istruzioni per la domanda e il relativo modello di impegno particolare sono disponibili sul sito dell'UDSC sotto «Impegni per merci con usi diversi – Impegno particolare».

Le forniture ai commercianti/rivenditori sono consentite solo se il fornitore è in possesso di una copia del relativo impegno particolare del commerciante/rivenditore. Inoltre, ai documenti commerciali va sempre allegata la riserva d'uso. Le fatture, i bollettini di consegna, i giustificativi della contabilità merci e i controlli del consumo vanno conservati per cinque anni.

La riserva d'uso per l'olio da riscaldamento bio è formulata come segue:

«Quest'olio da riscaldamento bio non è soggetto (puramente biogeno), o è soggetto solo in parte (quota fossile in miscela), all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO₂; pertanto può essere utilizzato solo per la combustione. È vietato un uso diverso (p. es. come carburante in veicoli, generatori, impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco e altri impianti o a scopo di pulizia). Le infrazioni sono punite ai sensi della LIOM.»

L'UDSC può controllare la corretta cessione delle merci nella procedura d'impegno, la cessione della riserva d'uso nonché la contabilità merci dei commercianti (di oli minerali).

Se viene ceduto olio da riscaldamento bio a un cliente finale o a un consumatore, il commerciante (di oli minerali) deve assicurarsi che sui bollettini di consegna e sulle fatture figuri la riserva d'uso. Inoltre, si ricorda che chi commercia in combustibili deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa (cfr. art. 95 dell'Ordinanza sul CO₂). I clienti finali o i consumatori non devono depositare alcun impegno particolare presso l'UDSC. L'UDSC ha il diritto di controllare presso i clienti finali o i consumatori se l'olio da riscaldamento bio è stato utilizzato conformemente allo scopo indicato nella riserva d'uso.

1.7 Attestati di riduzione delle emissioni

La nuova regolamentazione relativa alla soluzione transitoria per l'olio da riscaldamento bio, sotto osservanza di determinate condizioni, offre la seguente opportunità: il biodiesel puro (carburante) immagazzinato in un DA, per il quale è stata fornita la prova ecologica e sociale, può essere fatto uscire parzialmente (max. 90 %) per l'utilizzo come combustibile. Nel quadro di progetti/programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera, questa opzione può dare accesso agli attestati ai sensi della Legge sul CO₂. A tale scopo una delle condizioni è quella dell'esistenza di un progetto o programma per biocarburanti. La segreteria Compensazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) fornisce informazioni sulla possibilità di ottenere, nel caso concreto, attestati di riduzione delle emissioni attraverso biocombustibili: kop-ch@bafu.admin.ch.

2 Modifiche relative agli HVO per l'utilizzazione come carburante

2.1 Ora con codici di deposito 1–5

A partire dal 1° marzo 2023 è possibile immagazzinare HVO come carburante in un DA e trasferirlo da un DA all'altro. Gli HVO escono da un DA sempre in forma pura: contrariamente al biodiesel, in un DA gli HVO non possono essere miscelati con diesel fossile. In consumo, è possibile produrre qualsiasi miscela di olio diesel e HVO.

Novità: oli e grassi vegetali e animali idrogenati puri delle VT 2710.1912 e 2710.1919/n. convenzionali 901 e 902 possono essere importati con i codici di deposito 1–5.

2.2 Nuovo articolo IOm

L'ammissione di HVO puri per l'utilizzazione come carburante in un DA, richiede la creazione di un nuovo articolo IOm. In questo modo è possibile distinguere gli HVO con prova ecologica/sociale (prova eco. e soc.) dagli HVO senza prova ecologica/sociale. A partire dal 1° marzo 2023, l'attuale articolo IOm 715 designa gli HVO come carburanti *con* prova eco. e soc., mentre l'articolo IOm 721 è utilizzato per gli HVO come carburanti *senza* prova eco. e soc.. Come nel caso di tutti i biocarburanti puri, fisicamente, i rispettivi articoli IOm devono essere immagazzinati separatamente nel DA.

Tutti i prodotti o articoli IOm sono desumibili dall'[allegato](#).

Allegato

[Panoramica del sistema di articoli per biocarburanti e biocombustibili, comprese le miscele](#)